

50.17.00



**Giunta Regionale della Campania**  
*Direzione Generale. per il Ciclo Integrato dei Rifiuti,*  
*Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali*  
Il Direttore Generale

**UOD 50 17 09**  
**Salerno**

**UOD 50 17 08**  
**Napoli**

**UOD 50 17 07**  
**Caserta**

**UOD 50 17 06**  
**Benevento**

**UOD 50 17 05**  
**Avellino**

**Circolare procedimento di gestione transfrontaliero di rifiuti**  
**Reg. (CE) 1013/2006 – L. 241/1990**

Linee Guida UU.OO.DD.

In virtù dell'attuazione di maggiori tutele preordinate a favorire il buon esito dei procedimenti amministrativi finalizzati all'emanazione di autorizzazioni di notifiche transfrontaliere di rifiuti e della correttezza dell'operato amministrativo, la scrivente Direzione Generale fornisce con la presente alcuni chiarimenti e direttive su temi di recente attenzionati.

In particolar modo, a seguito della presentazione di istanze a firma dei Notificatori - soggetti titolari del potere di iniziativa procedimentale – preordinate a spedizioni transfrontaliere di rifiuti tese al solo recupero intermedio e non finale dei medesimi, posta l'eccezionalità di tale fattispecie si è provveduto a trasmettere nota di Interpello Ministeriale del 30.05.2022 PG/2022/0284026 indirizzata al Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per l'Economia Circolare, tesa a fornire chiarimento, tra gli altri, sul possibile inquadramento delle notifiche transfrontaliere di rifiuti finalizzate alle sole operazioni di recupero e/o smaltimento intermedie.

In vista della menzionata nota di Interpello Ministeriale ed in attesa del suo medesimo riscontro si fornisce, con la presente, direttiva alle UU.OO.DD. in indirizzo di provvedere, nei casi di inquadramento di notifica al solo recupero e/o smaltimento intermedio, a richiedere l'indicazione congiunta sia dell'operazione

intermedia che dell'operazione di recupero finale al fine di garantire trasparenza nell'ambito del ciclo del rifiuto.

Altro tema d'interesse è quello concernente le limitazioni alle spedizioni transfrontaliere verso i Paesi coinvolti e confinanti al conflitto armato. Nello specifico, posta l'emanata circolare del 22.04.22 PG/2022/0216160 a firma della scrivente Direzione Generale, con cui, tra gli altri, si invitava il Ministero già menzionato a fornire chiarimento in merito ad eventuali iniziative di competenza e posto il riscontro del medesimo del 27.05.2022 prot.n. 2022.280048, con cui si invitava a verificare la corrispondenza dei presupposti richiamati ai sensi degli artt. 11 e 12 del Reg. (CE) 1013/2006 e s.m.i.

Ciò premesso, sarà cura di codeste UU.OO.DD. verificare accuratamente le casistiche inquadrabili nell'ambito di tali norme, provvedendo a sollevare obiezioni motivate fondate su uno o più dei motivi elencati agli articoli summenzionati pur rispettando i termini ivi previsti.

Nei casi in cui siano già in itinere spedizioni verso la Russia o l'Ucraina o qualora fossero trasmesse nuove istanze di notifiche per spedizioni di rifiuti verso detti Paesi, sarà necessario informare immediatamente il richiamato Ministero della Transizione Ecologica, il quale provvederà a valutare possibili interventi coordinati in ambito nazione e comunitario.

Inoltre, si precisa che al fine di fronteggiare le spedizioni transfrontaliera illeciti di rifiuti e le forti ripercussioni economiche ed ambientali, si ritiene doveroso attuare delle maggiori tutele che favoriscano il buon esito delle procedure, contraddistinte da chiarezza ed uniformità e che siano capaci di sventare e prevenire fenomeni di malaffare.

Come noto, il procedimento di gestione transfrontaliero di rifiuti rinviene disciplina nel Reg. (CE) 1013/2006, relativo alle norme sul controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti finalizzato a garantire un maggior livello di tutela ambientale ed il medesimo, al Punto 14>Parte 3>Allegato II, concede facoltà alle Autorità Competenti di poter richiedere della documentazione aggiuntiva che sia *"pertinente per la valutazione della notifica in conformità del presente regolamento e degli obblighi imposti dalla normativa nazionale"*.

Precisandosi che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L.241/1990 sul procedimento amministrativo, *"La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria."*. Al divieto di aggravamento del procedimento, così espresso, fa da contraltare l'opposto principio di adeguatezza istruttoria che, ai fini del rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento della azione amministrativa, sanciti dall'art. 97 della Cost., garantisce l'attenta e ponderata valutazione dell'iter procedimentale. Il succitato articolo impone un corretto bilanciamento tra i due principi (divieto aggravamento procedimento e adeguatezza istruttoria), imponendo che la PA non possa aggravare i procedimenti tranne che in ipotesi di straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria le quali, peraltro, devono essere adeguatamente motivate.

Nello specifico, appare chiaro come il procedimento di gestione transfrontaliero di rifiuti presenti fortissime complessità e criticità riscontrate nella prassi operativa tali da richiedere adempimenti istruttori ulteriori finalizzati alla correttezza e adeguatezza dell'operato amministrativo; tale necessità va al contempo temperata, per le sole spedizioni transfrontaliere dei rifiuti pubblici "regionali" (di cui alla D.G.R. n. 321 del 29/6/2016), con le esigenze di una maggiore celerità, rappresentando le stesse una modalità operativa necessitata *"iussu iudicis"*, in esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13).

Pertanto, secondo le precisazioni esposte e ad integrazione della documentazione finora richiesta, si rendono necessari i seguenti ulteriori adempimenti istruttori:

1. Classificazione ed analisi merceologica dei rifiuti aggiornata, non antecedente a mesi sei, rappresentativa dei rifiuti oggetto di notifica transfrontaliera da trasmettere in sede di dossier documentale, effettuata da un laboratorio accreditato con indicazione delle eventuali caratteristiche di pericolosità e della idoneità alla destinazione proposta unitamente ad una autodichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante che suddetta analisi è rappresentativa dell'intero lotto di produzione; inoltre, al momento dell'istanza di rilascio dei documenti di movimento finalizzata alla spedizione sarà necessario produrre, oltre alla polizza fideiussoria, un ulteriore rapporto di prova riferito alla sola quota in spedizione con annessa autodichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante che tale analisi è rappresentativa dell'intera quota di spedizione;
2. Entro 15 giorni dall'inizio delle spedizioni si rende necessaria comunicazione del Notificatore all'A.C. di Spedizione, circa l'inizio delle attività di imballaggio e simili per consentire al medesimo ufficio di richiedere all'ARPAC i relativi controlli;
3. Indagine di mercato dimostrativa della indisponibilità/incapacità degli impianti di prossimità di accogliere i rifiuti in spedizione, giustificativa del trasferimento oltre frontiera dei rifiuti corredata da opportuna documentazione a riprova delle stesse da produrre in sede di istanza di rilascio dei modelli;
4. Il Notificatore è tenuto ad individuare l'Autorità Competente di destinazione esclusivamente dall'elenco disponibile sul sito web dell'UE periodicamente aggiornato al seguente indirizzo [https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-shipments\\_it](https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-shipments_it); qualora trattasi di Stato non membro dell'UE, gli indirizzi dovranno essere reperiti al seguente indirizzo <http://www.basel.int/Countries/CountryContacts/tabid/1342/Default.aspx>; a tal riguardo occorre precisare che bisognerà porre massima cura ed attenzione alla verifica dell'e-mail istituzionalizzate delle Autorità Competenti di Destinazione annessa ad un accurato controllo su tutti i documenti da queste provenienti, come presenza di carta intestata, data, firma, protocollo e qualsiasi informazione ivi apposta;
5. Autodichiarazione, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, del Notificatore, con documentazione fotografica, attestante la effettuazione di visita presso l'impianto di destino, con relazione sul relativo processo di trattamento finalizzato al recupero/smaltimento rifiuti ed espresso riferimento a caratteristiche ecologicamente sostenibili (non inferiori a quelle attuate nello Stato italiano), nonché sulla capacità residua a ricevere il rifiuto di che trattasi nel periodo considerato, il tutto conforme a quanto dichiarato nell'allegato dossier e precisando il nominativo del soggetto presso l'impianto di destinazione che sarà incaricato a compilare i documenti di movimento al momento della ricezione dei rifiuti ed al momento del loro successivo recupero/smaltimento;
6. Dichiarazione del Notificatore, da rendere in sede di presentazione del dossier, concernente l'impegno a rendere disponibili spazi presso i propri impianti o di terzi, qualora debba ravvisarsi un necessario rimpatrio;
7. La documentazione annessa al dossier, se trasmessa solo in forma cartacea, dovrà riportare, oltre alla data e alla firma in calce del notificatore, anche il timbro e la firma dello stesso su ogni pagina; se trasmessa in forma digitale dovrà essere apposta firma digitale sull'intero documento.

Le presenti disposizioni non troveranno applicazione per le notifiche transfrontaliere relative a produttori soggetti pubblici e loro concessionari.

Da ultimo si precisa che, alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea Sez. VIII dell'11 novembre 2021, per quanto applicabile ed eccezione fatta per le fattispecie suesposte, *“ai fini dell'applicazione del regolamento n. 1013/2006, i rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero che, a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, il quale non ha, tuttavia,*

*sostanzialmente alterato le loro proprietà originarie, sono stati classificati alla voce 19 12 12 del CER, devono essere considerati rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica”; pertanto, “tenuto conto dei principi di autosufficienza e di prossimità, l’autorità competente di spedizione può.. opporsi a una spedizione di rifiuti urbani non differenziati che, a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, il quale non ha tuttavia sostanzialmente alterato le loro proprietà originarie, sono stati classificati sotto la voce 19 12 12 del CER.”*

La presente circolare è idonea a garantire una maggiore uniformità procedurale nell’ambito dei diversi procedimenti di competenza provinciale.

Cordialmente.

**II DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Antonello Barretta**